

**CASSE PRIVATE/1****Versando il 12% meno vincoli sulla «spending review»**


Il Ddl di stabilità prevede meno vincoli sulla spending review per le casse di previdenza private. Gli enti potranno, infatti, riversare allo Stato una somma pari al 12% della spesa 2010 per consumi intermedi e con ciò acquisire libertà di gestione senza essere vincolati a tagli lineari.

Servizio ▶ pagina 16

CASSE PRIVATE/2**Deliberazioni legittime se i conti stanno in equilibrio**

Nel nuovo disegno di legge viene modificato il comma 763 della legge 296/06 stabilendo che i provvedimenti delle Casse di previdenza si intendono legittimi a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente nel lungo periodo.

Servizio ▶ pagina 16

SPECIALE LEGGE DI STABILITÀ/4
Pensioni**Il principio**

I provvedimenti degli enti privati che rivedono gli assegni sono efficaci e legittimi se finalizzati all'equilibrio di lungo periodo

Le Casse mantengono l'autonomia

Meno vincoli sulla spending review e più garanzie sulle delibere di modifica delle prestazioni

La successione di norme**SPENDING REVIEW****Tagli imposti**

Con il Dl 95/12 le Casse - ricomprese nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni - devono tagliare sull'acquisto dei consumi intermedi e devono riversare i risparmi all'Erario: la base di calcolo è il 2010; la riduzione delle spese è partita con il 5% per poi assestarsi al 10 per cento

**IL CONTRIBUTO****L'alternativa**

Dal 2014 le Casse private (decreti legislativi 504/94 e 103/96) possono assolvere alle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica con un versamento a favore del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ogni anno pari al 12% della spesa sostenute nel 2010 per consumi intermedi

**ASSEGNI RIDOTTI****Il pro rata**

In base al comma 763 dell'articolo 1 della legge 296/06 le Casse possono preservare gli equilibri di bilancio di lungo periodo con delibere che limitano le prestazioni «tenendo conto» del principio del pro rata. Si attenua la previsione della legge 335/95, articolo 3, comma 12 che fissava «il rispetto» del pro rata

**OBIETTIVO-EQUILIBRIO****La salvaguardia**

Il comma 763 ha previsto che sono «fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale» delle Casse adottate prima del 2007. In base al Ddl stabilità gli atti delle Casse sono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine

Maria Carla De Cesari

Per le Casse di previdenza private due buone notizie dal Ddl Stabilità: meno vincoli sulla spending review e nuova garanzia del legislatore sulle delibere che rivedono gli assegni pensionistici.

In particolare, dal prossimo anno gli Enti dei professionisti (regolati dal decreto legislativo 509/94 o 103/96) potranno rispettare gli obblighi di finanza pubblica con il versamento del 12% calcolato sulle spese per i consumi intermedi effet-

tuate nel 2010.

Inoltre, il Ddl contiene un'interpretazione autentica - quindi retroattiva - relativa a legittimità ed efficacia delle delibere adottate dalle Casse per garantire la sostenibilità finanziaria, attraverso una riduzione delle prestazioni previdenziali, o con contributi di solidarietà o con criteri di calcolo più penalizzanti senza un rispetto rigido del principio del pro-rata. Il Ddl Stabilità interviene sull'ultimo periodo del comma 763 della legge 296/06, che già aveva

fatto salve le deliberazioni delle Casse, con una nuova blindatura: i provvedimenti si intendono legittimi «a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine».

Vediamo il primo punto. Con il Dl 95/12 le Casse - ricomprese nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni - devono tagliare sull'acquisto dei consumi intermedi e devono riversare i risparmi all'Erario: la base di calcolo è il 2010; la riduzione delle spese è partita con il 5%





per poi assestarsi al 10 per cento. Ora con il Ddl Stabilità si introduce un'alternativa: gli Enti di previdenza privati possono versare allo Stato una somma pari al 12% della spesa 2010 per consumi intermedi. In questo modo "acquistano" libertà di gestione, nel senso che non sono vincolati a tagli lineari sulle consulenze piuttosto che su altri capitoli del bilancio, in molti casi essenziali per il corretto ed efficace funzionamento.

«La norma - afferma Andrea Camporese, presidente dell'Adepp, l'associazione delle

SENZA TAGLI LINEARI

Gli enti di previdenza privati potranno versare allo Stato una somma pari al 12% della spesa 2010 per consumi intermedi

Casse private - costituisce un passo avanti perché consente agli enti di non subire l'automatismo nelle riduzioni di spesa». Va ricordato che con la legge 99/13 i risparmi aggiuntivi derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi, nel rispetto dell'equilibrio finanziario di ciascun ente, possono essere destinati a misure di welfare a favore dei professionisti. Inoltre, le Casse sono state escluse dalla spendin review disciplinata dal Dl 101/13. «Si tratta di un collage di interventi positivi - commenta Camporese - anche se resta la necessità di una riflessione complessi-

va per rispettare l'autonomia delle Casse».

Il secondo intervento riguarda l'articolo 1, comma 763, della legge 296/06. Le Casse sono legittimate ad adottare «i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate (...). Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale» approvati prima del 1° gennaio 2007. Quest'ultima specificazione va letta nel senso che le delibere sono legittime ed efficaci se volte ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo.

Per Renzo Guffanti, presidente della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, «la norma di interpretazione autentica è volta a mettere in sicurezza le delibere delle Casse» che hanno rivisto trattamenti previdenziali anche molto generosi. Per la Cassa dottori, il contenzioso - dopo la chiusura delle cause relative al contributo di solidarietà dal 2004 - si è riaperto sulle misure successive con alterne fortune per l'ente, perché la salvaguardia stabilità nel comma 763 è stata interpretata nel senso che garantisce l'efficacia delle delibere se esse sono state assunte nel rispetto della legge. Insomma, il comma 763, per alcuni giudici, non ha il valore di rendere di per sé legittime le delibere. Ora con la legge di Stabilità la «legittimità ed efficacia» è garantita in funzione dell'obiettivo: l'equilibrio finanziario dell'ente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DOMANDE & RISPOSTE

● **Lavoro da molti anni come cernitrice di mele presso un magazzino con contratto stagionale. Alcuni mi dicono che i periodi di disoccupazione non contano nel calcolo degli anni lavorativi, mentre altri affermano che rientrano nei contributi figurativi. L'Inps di zona non si pronuncia e mi rimanda al patronato.**

Ai fini del raggiungimento del requisito per il pensionamento anticipato è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile, esclusa quella figurativa da disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. Per la pensione di vecchiaia vale la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo.

● **Mia moglie, lavoratrice autonoma, è nata il 30 luglio 1952, con 36 anni di contributi. Può ottenere la pensione, e da quando, sia pure in forma ridotta? È vero che si avvicina una scadenza nel 2015?**

La pensione di vecchiaia potrà essere riscossa non prima del 2019, fatti salvi gli effettivi adeguamenti legati alla speranza di vita. L'interessata può optare per la pensione calcolata con le regole del sistema contributivo e l'accesso avverrebbe trascorsi 18 mesi dal perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni. Tale facoltà va esercitata entro il 2015.

A CURA DI **Fabio Venanzi**